

Deliberazione 14 dicembre 2010 - ARG/elt 230/10

Riconoscimento e copertura dei costi a preventivo per gli anni 2010 e 2011 comunicati dalla società Terna S.p.A. per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 agosto 2008 ARG/elt n 115/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 dicembre 2007, n. 351/07, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/elt 204/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, ARG/elt 50/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2010, ARG/elt 55/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 55/10);
- la comunicazione di Terna del 5 agosto 2010, prot. Autorità n. 28368 del 9 agosto 2010 (di seguito: comunicazione Terna 5 agosto 2010);

- la comunicazione di Terna del 10 dicembre 2010, prot. Autorità n 40379 del: 10 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione Terna 10 dicembre 2010).

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 3.2, del TIMM prevede che Terna svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato B al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 6 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.5, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.5bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga un simulatore del mercato per il servizio di dispacciamento in fase di programmazione che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.5ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.2, Terna progetti, realizzi, mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori dei dati che non siano già acquisiti da Terna nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;
- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
 - Terna identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.2 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.2 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM, Terna abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 9.1, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al

- comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, Terna trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
 - l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.2 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
 - l'articolo 9, comma 9.10, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a Terna per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nel corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna definito dall'Autorità per il medesimo anno, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 351/07 (di seguito: corrispettivo per il funzionamento di Terna).

Considerato inoltre che:

- con deliberazione ARG/elt 55/10, l'Autorità ha riconosciuto a Terna per l'anno 2009 un ammontare di costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.2 pari a 454.200 (quattrocentocinquantaquattromiladuecento) euro e ne ha previsto la copertura tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2011.

Considerato altresì che:

- con deliberazione ARG/elt 50/10, l'Autorità ha modificato e integrato la deliberazione ARG/elt 115/08 sostituendo, a decorrere dall'anno 2010, il previgente meccanismo di riconoscimento dei costi relativi alle attività di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 del TIMM a consuntivo con un meccanismo di riconoscimento dei medesimi costi a preventivo, salvo conguaglio a consuntivo;
- l'articolo 10, comma 10.10, del TIMM, come modificato e integrato dalla deliberazione ARG/elt 50/10, prevede che, per il primo anno di applicazione del nuovo meccanismo di riconoscimento dei costi di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 del TIMM (anno 2010), la relazione tecnica di cui al comma 9.5 sia trasmessa all'Autorità entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione ARG/elt 50/10;
- la disposizione transitoria di cui al comma 10.10 del TIMM rendeva materialmente impossibile, per il primo anno di applicazione del nuovo meccanismo di riconoscimento dei costi di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 del TIMM (anno 2010), la copertura dei costi a preventivo tramite corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2010, essendo il medesimo corrispettivo già stato definito con deliberazione ARG/elt 204/09;

- con comunicazione Terna 5 agosto 2010, Terna ha trasmesso all'Autorità il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.2 afferenti l'anno 2010 pari a 840.548 (ottocentoquarantamilaquattrocentoquarantotto) euro;
- con comunicazione Terna 10 dicembre 2010, Terna ha trasmesso all'Autorità un pre-consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.2 afferenti l'anno 2010 pari a 720.900 (settecentoventimilanovecento) euro;
- il pre-consuntivo di cui alla comunicazione Terna 10 dicembre 2010 è inferiore al preventivo di cui alla comunicazione Terna 5 agosto 2010.

Considerato infine che:

- con comunicazione Terna 10 dicembre 2010, Terna ha trasmesso all'Autorità il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.2 afferenti l'anno 2011 pari a 841.600 (ottocentoquarantunomilaseicento) euro.

Ritenuto opportuno:

- quantificare l'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM nell'anno 2010 in 720.900 (settecentoventimilanovecento) euro;
- quantificare l'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM nell'anno 2011 in 841.600 (ottocentoquarantunomilaseicento) euro;
- riconoscere i costi di cui ai due precedenti alinea a titolo di acconto, salvo eventuale conguaglio in sede di presentazione dei consuntivi per gli anni 2010 e 2011;
- coprire tutti i suddetti costi tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2011

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a Terna di cui all'articolo 9, commi 9.3 e 9.6, del TIMM per gli anni 2009, 2010 e 2011

- 1.1 L'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2010 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM è pari a 720.900 (settecentoventimilanovecento) euro.
- 1.2 L'ammontare dei costi a preventivo riconosciuti a Terna per l'anno 2011 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.2 del TIMM è pari a 841.600 (ottocentoquarantunomilaseicento) euro.
- 1.3 I costi riconosciuti a Terna di cui ai commi 1.1 e 1.2 sono coperti tramite il corrispettivo per il funzionamento di Terna per l'anno 2011.

Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna.

2.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis